

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE DA DESTINARE ALLA U.O.C. MEDICINA GENERALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI.

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato speciale definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura di un ecotomografo multidisciplinare, da destinare alla U.O.C. Medicina Generale del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri.

ARTICOLO 2

IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo posto a base d'asta per l'acquisto dell'apparecchiatura di cui trattasi nella configurazione più avanti descritta, è fissato in **€ 94.000,00 Iva esclusa**.

Non sono ammesse:

- Le offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta
- Le varianti, né le offerte alternative.

L'acquisto è finanziato con l'assegnazione disposta dal Comune di Viggiano, da destinare all'acquisto di strumentazione biomedicale per le esigenze della U.O. di Medicina Generale.

ARTICOLO 3

ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

L'Azienda Sanitaria non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente (vedi Determinazione 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture –Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai **rischi propri** dell'attività del soggetto aggiudicatario (per definizione già fornitore di Aziende Sanitarie), ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 3° dell'articolo 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, fermi restando gli obblighi riguardanti la sicurezza espressi nei capitolati speciali di riferimento.

Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono dunque pari a zero.

Qualora emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, il soggetto candidato [operatore economico che partecipa alla procedura di gara] individuasse oneri per la sicurezza derivanti da quanto previsto dal capitolato speciale di gara di riferimento, estranei ai rischi propri dell'attività comunemente svolta, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, voce per voce; questi purché fondati e dimostrabili, saranno considerati al di fuori dell'eventuale valutazione dell'offerta economica e dell'elemento prezzo, ai sensi dell'art. 86, comma 3 ter del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Successivamente alla fase di scelta del contraente, l'Azienda Sanitaria dovrà eventualmente recepire tale valutazione degli oneri di sicurezza interferente e, di concerto, con il soggetto aggiudicatario [soggetto candidato risultato aggiudicatario della procedura di gara], in caso di accettazione, provvederà alla redazione del conseguente DUVRI.

ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE

Le caratteristiche tecniche minime dell'apparecchiatura da fornire e dei dispositivi accessori a corredo della stessa, sono riportate nel successivo paragrafo 4.2.

Ciascun Offerente potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime richieste, solo nella misura in cui la caratteristica proposta sia pari o superiore a quella riportata nel citato paragrafo.

4.1 SPECIFICHE GENERALI (OVE APPLICABILI)

Le specifiche generali sono le seguenti:

- completezza: la strumentazione deve essere fornita completa di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;

- massima operatività del sistema, intesa in termini di massima operatività, di semplicità di utilizzo e di intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi ed acustici, non a scapito, si intende, delle prestazioni e della disponibilità di funzioni avanzate; infine intesa ancora in termini di congruità degli ingombri e dei pesi;
- massima standardizzazione: con particolare riferimento alla componentistica;
- sicurezza: i sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all'operatore ed al paziente, anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione; il software deve essere garantito scevro da errori che compromettano l'analisi ed il corretto riconoscimento degli eventi;
- insensibilità ai problemi di continuità di rete: i sistemi, ed in particolare le parti a microprocessore, non devono deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) per guasti o black out, oppure in presenza di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione); con particolare riferimento ai disturbi eventualmente derivanti dall'uso contemporaneo di altre attrezzature.

4.2 CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI

Le caratteristiche della strumentazione devono essere chiaramente descritte ed illustrate nella documentazione tecnica relativa alla proposta di fornitura.

L'apparecchiatura deve essere nuova di fabbrica, costruita utilizzando parti nuove e includere tutti i requisiti (hardware e software) previsti per il suo corretto funzionamento, e deve avere i seguenti requisiti minimi indispensabili:

- a. Ecotomografo multidisciplinare di ampia e semplice versatilità
- b. Preset programmabili e personalizzabili per qualsiasi applicazione clinica
- c. Deve essere dotata di: Doppler PW-HPRF, Color Doppler, Power Doppler
- d. Gestione di più sonde direttamente da tastiera. Sonde a larga banda di tipo convex, lineare, phased array
- e. Possibilità in tempo reale di doppia immagine di cui una in color doppler
- f. Deve disporre di pacchetto completo per calcoli e misure su tutte le applicazioni
- g. Modulo per l'utilizzo dei mezzi di contrasto a basso e alto indice meccanico, con possibilità di utilizzo anche di doppia immagine in tempo reale, una di base e l'altra in doppia armonica;
- h. Armonica tissutale attiva su tutte le sonde, utilizzabile su step differenti con regolazione da tastiera;
- i. Monitor ad alta risoluzione almeno da 17", regolabile in tutte le direzioni;
- j. Modulo e software cardiologici
- k. Archivio digitale integrato su hard disk, sia da immagini single, sia da video-clip, con possibilità di misurazione anche su immagini archiviate.
- l. Completo di carrello ergonomico integrato, che supporta tutte le periferiche, di dimensioni e caratteristiche adatti al trasporto intra-ospedaliero occasionale.

La strumentazione deve essere dotata di:

- m. 1 sonda convex multifrequenza per indagini addominali, con range di frequenza almeno fra 2,5 / 6 MHz
- n. n. 1 sonda lineare multifrequenza per indagini su organi superficiali e vascolari, con range di frequenza almeno fra 4,0 / 13,0 MHz;
- o. n. 1 sonda phased array per ecocardiografia adulti
- p. n. 1 stampante termica B/N
- q. n. 1 stampante laser a colori

Deve essere fornita, inoltre, di tutti i dispositivi e accessori per il normale e corretto utilizzo, comprensiva degli eventuali dispositivi opzionali e, ai fini del collaudo e dell'accettazione, di:

- Una copia del manuale d'uso e del manuale manutenzione in lingua italiana o accompagnati da traduzione, relativa ai prodotti hardware e software forniti;

La strumentazione dovrà avere garanzia **"integrale"** di almeno **24 mesi** a decorrere dalla data del collaudo e di accettazione definitiva.

La strumentazione deve essere conforme alle direttive europee ed alle leggi e normative nazionali

applicabili.

4.3 SICUREZZA DEI DATI

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire che l'attrezzatura fornita abbia caratteristiche tecniche compatibili con l'adozione di misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali con strumenti elettronici, come indicati dagli artt. 31, 33, 34 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Nella relazione tecnica di sintesi di cui al punto B.6 del successivo art. 7, ciascun fornitore deve indicare le modalità di gestione dei dati in merito alla strumentazione offerta.

ARTICOLO 5

MESSA A DISPOSIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE PROPOSTA PER PROVE PRATICHE SU PAZIENTE

Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di valutare compiutamente i reali requisiti e le caratteristiche tecnico-qualitative e prestazioni dell'apparecchiatura proposta rispetto alla caratteristiche richieste dal presente capitolato speciale, da effettuarsi attraverso l'esecuzione di accertamenti diagnostici su pazienti, è nella facoltà dei concorrenti ammessi alla gara di mettere a disposizione l'apparecchiatura proposta nella stessa configurazione offerta.

La messa a disposizione dell'apparecchiatura, che dovrà essere consegnata presso la U.O.C. di Medicina Generale per un periodo minimo di due giorni, avverrà sulla base di apposito calendario.

Gli oneri relativi alla consegna ed al conseguente ritiro dell'apparecchiatura saranno a totale ed esclusivo carico della Ditta concorrente.

Si precisa che l'indisponibilità della messa a disposizione della strumentazione per la prova pratica, non comporta l'esclusione dalla gara, ma al concorrente non sarà attribuito il relativo punteggio.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Per la valutazione delle proposte formulate dai soggetti partecipanti, verrà nominata dall'Azienda Sanitaria apposita Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, come prescritto dall'art. 84, comma 10 del D.Lgs n. 163 del 2006.

La fornitura sarà affidata con il metodo previsto dall'articolo 83 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo, di seguito riportati:

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

- | | |
|---|---------------------|
| A. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE | MAX PUNTI 30 |
| B. VALUTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE MEDIANTE PROVA PRATICA SU PAZIENTE | MAX PUNTI 15 |

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

- | | |
|---|---------------------|
| C. SERVIZIO POST-VENDITA | MAX PUNTI 20 |
| D. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA | MAX PUNTI 35 |

I **30 punti** relativi al parametro **A. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE**, così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI	PUNTI MAX
1	▪ GESTIONE DI PIU' SONDE DIRETTAMENTE DA TASTIERA. SONDE A LARGA BANDA DI TIPO CONVEX, LINEARE, PHASED ARRAY	4
2	▪ SONDE A LARGA BANDA UTILIZZABILI IN MULTIFREQUENZA CON VALORI MODIFICABILI DA TASTIERA ED INDIPENDENTI PER B, D, COLORE	3
3	▪ AMPIO RANGE DI FREQUENZA, ALMENO DA 2,5 /13 MHz IN TRASMISSIONE	3

N. ORD.	PARAMETRI	PUNTI MAX
4	▪ AMPIO NUMERO DI CANALI ATTIVI PER PROCESSING DEL SEGNALE ECOGRAFICO	3
5	▪ RANGE DINAMICO ELEVATO, NON INFERIORE A 200 db	3
6	▪ ZOOM SIA IN TEMPO REALE, SIA SU IMMAGINI FREEZATE	2
7	▪ GUADAGNO E RANGE DINAMICO MODIFICABILE ANCHE SU IMMAGINI FREEZATE	2
8	▪ CINE-LOOP	1
9	▪ PRESENZA DI SISTEMA DI IMMAGIN VASCOLARE IDONEA ALLA RILEVAZIONE DI FLUSSI DI ALTA E BASSA VELOCITA' IN VASI DI QUALSIASI DIMENSIONE	3
10	▪ POSSIBILITA' DI RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE CON LE SONDE STANDARD	3
11	▪ MODULO PER ESAMI ELASTOSONOGRAFICI PER LA TIPIZZAZIONE TISSUTALE	3

Le offerte relative a strumentazioni che non avranno conseguito per il parametro A un punteggio almeno pari a 25 punti, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e, quindi, saranno escluse dalla procedura di gara

I 15 punti relativi al parametro **B. VALUTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE MEDIANTE PROVA PRATICA SU PAZIENTE**, saranno attribuiti con obiettiva valutazione, a titolo indicativo e non esaustivo, dei seguenti aspetti:

- Qualità delle immagini e degli approfondimenti di acquisizione;
- Funzionalità operativa;
- Ergonomia;
- Praticità d'uso.

Il massimo dei 45 punti (determinati da: 30 punti relativi al parametro A. caratteristiche tecniche della strumentazione + 15 punti relativi al parametro B. valutazione della strumentazione mediante prova pratica su paziente), afferenti alla valutazione degli elementi di natura qualitativa, saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice all'offerta risultata migliore.

I Componenti della Commissione procederanno all'attribuzione del punteggio secondo il metodo di cui all'allegato "P" lettera a) n. 4. del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari", con le seguenti modalità: ogni singolo commissario attribuirà per ognuno dei sottocriteri di valutazione un coefficiente percentuale da 0,00 a 1,00, si procederà quindi ad effettuare la media dei coefficienti, le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

I coefficienti definitivi così determinati verranno quindi moltiplicati ai fattori ponderali per ogni sottocriterio di valutazione, che sommati tra loro daranno il punteggio totale provvisorio.

Si procederà quindi alla riparametrazione riportando a 45 il punteggio più alto e proporzionando a tale punteggio massimo i punti provvisori prima calcolati.

I 20 punti relativi al parametro **C. SERVIZIO POST- VENDITA**, sono così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI	PUNTI MAX
1	▪ POSSIBILITA' DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA U.O.C. DI MEDICINA GENERALE DI STRUMENTAZIONE SOSTITUTIVA (MULETTO), QUALORA LA RIPARAZIONE RICHIEDA UN PERIODO DI TEMPO SUPERIORE A SETTE GIORNI DALLA SEGNALAZIONE DEL GUASTO	10

N. ORD.	PARAMETRI	PUNTI MAX
2	<p>▪ POSSIBILITA' DI FREQUENTARE ALMENO UN CORSO/STAGES ANNUALE PER UN DIRIGENTE MEDICO, IN AMBITO ECOGRAFICO. I predetti 5 punti sono così ripartiti: PER ALMENO TRE ANNI SUCCESSIVI ALLA FORNITURA Il predetto punteggio può essere ulteriormente migliorato, assegnando punti 0,5 per ogni anno successivo al terzo, e fino al punteggio massimo di punti 2</p>	<p>5</p> <p>3</p> <p>2</p>
3	<p>▪ PERIODO DI GARANZIA > 24 MESI Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno presi in considerazione unicamente periodi suppletivi di garanzia = o > a sei mesi Il punteggio massimo sarà attribuito alla Ditta che avrà offerto il maggior periodo di garanzia. Alle altre il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale.</p>	3,5
4	<p>▪ TEMPO MASSIMO DI CONSEGNA DELLA STRUMENTAZIONE, MIGLIORATIVO RISPETTO A QUANTO RICHIESTO Il punteggio massimo sarà attribuito alla Ditta che avrà offerto il minor tempo di consegna. Alle altre il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale</p>	1,5

I 35 punti relativi al parametro **D. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA**, sarà attribuito come segue:

- Il punteggio massimo pari a 35 punti verrà attribuito al concorrente che avrà formulato l'importo complessivo più basso, Iva esclusa (determinato come indicato al successivo articolo 7, busta A, punto 4.d.
- Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$p = pm \times Pm / P$$

Dove :

p = punteggio da attribuire all'offerta che si sta valutando

pm = punteggio massimo attribuito alle condizioni economiche della fornitura (35)

Pm = condizioni economiche minori

P = condizioni economiche offerte dal soggetto candidato oggetto di valutazione

N.B.: Le valutazioni verranno espresse per decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALI

I punteggi ottenuti da ciascuna Ditta saranno sommati e l'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta la cui offerta avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, fatta salva la valutazione e verifica della congruità dell'offerta ai sensi di quanto previsto dagli artt. 86 e seg. del D.Lgs 163 del 2006 e s.m.i.

L'Azienda Sanitaria Locale si riserva il diritto di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.

PARI OFFERTE

Nell'eventualità in cui, ultimate le operazioni di attribuzione dei punteggi, due o più Offerenti risultino a pari punti in testa alla classifica, l'appalto verrà aggiudicato alla Ditta per la quale risulta più elevato il punteggio tecnico, con riferimento alla griglia di valutazione.

In caso di ulteriore situazione di parità, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio (ex art. 77 secondo comma del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827).

ARTICOLO 7

CONTENUTO DEL PLICO

All'interno del plico di cui alla pagina 1 – 2 della lettera di invito, dovranno rinvenirsi l'offerta economica e la documentazione tecnica ed amministrativa.

BUSTA A: OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa recante la dicitura: **"OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRFO DA DESTINARE ALLA U.O.C. MEDICINA GENERALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI"**.

L'offerta economica dovrà:

1. Essere redatta su carta in competente bollo o su carta resa legale mediante apposizione di una o più marche ogni quattro fogli, debitamente annullate, ed indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima;
2. Essere datata e sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente.
3. Contenere le indicazioni del nome commerciale dei prodotti offerti con i relativi codici, del CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici) e del "numero di repertorio" a dimostrazione della avvenuta iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici, di cui all'art. 57, comma 1 Legge 27/12/2002, n. 289, qualora previste per tale tipologia di dispositivi;
4. Essere formulata con le seguenti indicazioni:
 - a. **Prezzo, Iva esclusa**, per la fornitura dell'apparecchiatura proposta, completa nella configurazione prescritta, comprensivo di installazione, collaudo, formazione del personale, garanzia di almeno 24 mesi con relativa assistenza tecnica durante tale periodo di garanzia.
Dovranno essere dettagliati i prezzi unitari relativi alle parti scorporabili.
 - b. **Prezzo complessivo, Iva esclusa, del servizio di assistenza tecnica manutentiva full-risk "nulla escluso" post-garanzia della strumentazione proposta, per la durata di otto anni di vita utile dell'apparecchiatura, calcolato tenendo conto del periodo di garanzia.**

La Ditta dovrà esplicitare l'importo del suddetto canone per ciascuno degli anni successivi alla data di scadenza della garanzia, da formularsi come da schema di seguito riportato:

1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno
GARANZIA	GARANZIA	€ __	€ __	€ __	€ __	€ __	€ __

Sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria procedere alla scadenza del periodo di garanzia, alla stipula con la Ditta affidataria della fornitura, del contratto di manutenzione ed assistenza tecnica, allo scopo di assicurare la conservazione in efficienza delle apparecchiature;

- c. **Importo complessivo, Iva esclusa**, determinato come segue: Prezzo complessivo Iva esclusa, per la fornitura dell'apparecchiatura (**vedi precedente punto 4.a**) + Costo complessivo, Iva esclusa, del canone di assistenza tecnica manutentiva full-risk "nulla escluso" del dispositivo fornito (**vedi precedente punto 4.b**).

Si precisa che l'indicazione dell'importo di cui al precedente punto 4.c), non è impegnativo per l'Azienda Sanitaria, ma vale unicamente ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle condizioni economiche della fornitura di cui al parametro D. del precedente articolo 6.

I prezzi devono intendersi, in ogni caso, comprensivi di qualunque altro onere, anche se non previsti, necessari per il normale funzionamento dell'apparecchiatura oggetto del presente appalto.

L'offerta dovrà essere corredata, inoltre:

- Dall'indicazione della durata di validità d'offerta, non inferiore a 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
- Dall'indicazione del termine di consegna dell'apparecchiatura, a decorrere dalla data di ricezione del buono d'ordine;
- dall'elenco e prezzi delle opzioni di ogni attrezzatura non inclusi nell'offerta, riportante per ciascuna di esse, il prezzo di listino, la percentuale di sconto concessa ed il prezzo finale, da mantenere per un periodo di otto anni dalla data di collaudo del dispositivo.



In caso di discordanza tra la somma dei prezzi finali offerti per le singole voci ed il totale complessivo, sarà ritenuto valido quest'ultimo.

In caso di aggiudicazione l'offerta prodotta costituisce parte integrante al contratto, e la Ditta offerente è tenuta, per tutta la vita utile dell'apparecchiatura, a fornire ogni prodotto comunque dedicato e acquistabile in esclusiva dal produttore e relativa rete di vendita alle stesse percentuali di sconto praticate sul listino in fase di gara.

Qualunque prodotto dedicato necessario al normale funzionamento e non quotato in offerta economica verrà considerato nel prezzo complessivo della fornitura aggiudicata.

I prezzi devono intendersi, in ogni caso, comprensivi di qualunque altro onere, anche se non previsti, necessari per il normale funzionamento dell'apparecchiatura oggetto del presente appalto.

Resta inteso che qualunque clausola o condizione apposta dalla Ditta partecipante rende nulla l'offerta e comporta l'esclusione dalla gara.

Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali offerte inviate per telegramma, né quelle indeterminate o che modifichino le condizioni contrattuali in senso sfavorevole per l'Azienda Sanitaria.

Non saranno accolte domande di annullamento o revisione delle offerte per errori di qualsiasi specie.

Non saranno ammessi riferimenti ad offerta di altri concorrenti, né offerte per conto di persone da nominare.

Non è consentito in sede di gara la presentazione di altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di quella precedente.

Le offerte compilate in contravvenzione alla legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore (articoli 24 e seguenti del D.p.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, e saranno trasmesse per la loro regolarizzazione al competente Ufficio del Registro.

BUSTA B: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

Deve riportare oltre all'indirizzo della Ditta mittente la dicitura: " **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA**".

I documenti da presentare ed inserire in detta busta sono:

B.1 - Dichiarazione a corredo dell'offerta, da redigersi sulla base dell'allegato fac-simile [rif. ALLEGATO "B.1"], resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal titolare della Ditta offerente o, nel caso che si tratti di società, chi ne ha la rappresentanza legale o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la società offerente, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.p.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. La predetta dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità .

B.2 - Scheda tecnico/qualitativa relativa alla strumentazione proposta, debitamente sottoscritta dalla Ditta costruttrice o distributrice autorizzata, redatta in lingua italiana e rilegata in modo tale da garantirne l'integrità così da non consentire la separazione dei fogli, con le pagine numerate secondo lo schema: "pagina n. __ di ____".

Tale scheda dovrà contenere ogni notizia utile per la valutazione e l'accertamento della corrispondenza tecnica dei prodotti offerti a quanto previsto nel presente capitolato..

La Ditta è tenuta a fornire tutte le informazioni tecniche utili per qualificare il prodotto offerto e per consentire alla Commissione giudicatrice di verificare la rispondenza ai requisiti minimi richiesti.

Non costituirà obbligo per la Commissione giudicatrice l'effettuazione di valutazioni di tipo "intuitivo o induttivo" e, pertanto, le attrezzature per le quali non sarà possibile risalire con esattezza –sulla base delle informazioni fornite dalla Ditta concorrente –ai dati richiesti nel presente allegato, saranno dichiarate "Non valutabili". Le attrezzature dichiarate "Non valutabili", alla pari delle attrezzature "Non conformi", non



saranno ammessi alle successive fasi della procedura di gara. Alla scheda tecnica il concorrente ha facoltà di allegare tutta la documentazione ritenuta indispensabile per una idonea valutazione tecnica.

B.3- Questionario tecnico dell'apparecchiatura proposta, debitamente compilato e sottoscritto secondo il modello allegato [rif. **ALLEGATO "B.2"**].

Ogni risposta incompleta, o contraddittoria verrà considerata nulla ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La Commissione giudicatrice si riserva di considerare ogni altro parametro rilevante ai fini della valutazione complessiva attraverso l'esame dell'ulteriore documentazione tecnica presentata.

Ogni singola risposta fornita sarà vincolante per la Ditta in caso di aggiudicazione.

È possibile compilare tale questionario su propri moduli, purché sia utilizzata la stessa sequenza dei punti riportati nel citato allegato.

B.4 -Depliant illustrativi e descrittivi, opuscoli contenenti l'indicazione della casa costruttrice e modello di apparecchiatura proposto, scritta in lingua italiana (*se in lingua straniera dovrà essere accompagnato da apposita traduzione firmata dalla Ditta, la quale si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità di quanto in essa contenuto*).

B.5 -Relazione tecnica di sintesi della strumentazione offerta

L'Offerente è tenuto a redigere apposita relazione tecnica sintetica (lunghezza massima 10 pagine) che contenga i rimandi puntuali alle descrizioni particolareggiate delle caratteristiche dei dispositivi offerti contenute nella documentazione presentata a corredo dell'offerta (rif. punti B.3 e B.4. B.5) nonché tutte le informazioni necessarie e sufficienti a consentire alla Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte di:

- verificare il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste;
- apprezzare le caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto richiesto;
- procedere all'attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti.

Nella stessa relazione ciascun fornitore deve indicare le modalità con cui viene garantita la sicurezza dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni portate dal D.Lgs 196/2003.

B.6 -Dichiarazione di conformità costruttiva della strumentazione offerta alla normativa vigente, da redigersi secondo il fac-simile [**RIF. ALLEGATO "B.3"**], debitamente compilato e sottoscritto.

È possibile compilare tale dichiarazione anche su proprio modulo, rispettando la stessa sequenza ed intestazione dei punti riportati nel citato allegato.

B.7 -Garanzia a corredo dell'offerta dell'importo di € 1.880,00, da costituire a scelta del concorrente, secondo una delle modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione bancaria o con polizza assicurativa rilasciata da Impresa d'assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, o con polizza fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari, deve contenere l'esplicito riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e, cioè:

- a) Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;
- c) la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
- d) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, **ed essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori centottanta giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza nel corso della procedura.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicataria e sarà svincolata

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia [**art. 75 comma 7 D.Lgs 163/2006**], è ridotto del 50% per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, la Ditta segnala in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta con la presentazione dell'originale o copia autenticata ai sensi di legge della certificazione suddetta, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente (D.p.R. 445/2000), resa dal rappresentante legale o dalla persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente della Ditta offerente, e corredata senza alcuna possibilità di successiva integrazione a pena la esclusione dalla gara, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, della carta di identità del sottoscrittore, in corso di validità, o di altro documento equipollente, munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato, in corso di validità [art. 35 comma 2 D.p.R. 445/2000].

B.8 – Lettera d'impegno ai sensi dell'art. 75, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, da parte di "un soggetto fidejussore" a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario

La lettera in questione dovrà contenere l'esplicito riferimento alla presente gara.

Si precisa che le offerte non corredate dalla lettera di impegno del fidejussore di cui al presente punto B.9 saranno escluse dalla gara, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 75, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

B.9 **Illustrazione delle caratteristiche e dell'organizzazione del servizio di assistenza tecnica**, da redigersi sulla base del modello [**RIF. ALLEGATO "B.4"**], contenente, in particolare:

a. l'indicazione della sede del Centro di Assistenza tecnica a cui fare riferimento per gli interventi di manutenzione, autorizzato dalla Casa Madre o dalla Ditta distributrice per l'Italia della macchina proposta, con l'indicazione dei relativi recapiti postali, telefonici e telefax.

In caso di rivenditore dovrà essere allegata apposita dichiarazione della Casa Madre o della Ditta distributrice per l'Italia, che riconosce il Centro di Assistenza tecnica indicato, quale autorizzato ad effettuare gli interventi tecnici.

Con la predetta dichiarazione la Ditta dovrà impegnarsi a garantire gli interventi tecnici:

- in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì compreso), l'intervento tecnico dovrà essere garantito al massimo entro il giorno successivo non festivo;
- in caso di chiamata il venerdì o prefestivi, l'intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.

b. **Disponibilità a fornire un'apparecchiatura sostitutiva** (muletto) in caso di guasto non riparabile entro sette giorni.

c. **Durata della garanzia** (non inferiore a **24** mesi) a decorrere dalla data del verbale di collaudo e di accettazione definitiva;

d. **Tempo** (espresso in anni) in cui viene garantita la disponibilità delle parti di ricambio, la quale deve essere garantita per un periodo minimo non inferiore ad anni 8 (otto).

B.10 – **Schema di contratto di assistenza tecnica e manutenzione del tipo full-risk.**

E' richiesta la formulazione di un contratto di assistenza tecnica e manutenzione del tipo full-risk, incluse le sonde ecografiche, comprendente pertanto la sostituzione, la riparazione e il reintegro di tutti i componenti, gli accessori, consumabili, ricambi inclusi nella fornitura, gli aggiornamenti software ed hardware relativi alla funzionalità già installate, le verifiche periodiche di sicurezza elettrica e di conformità alle norme applicabili previste.

Tale contratto che avrà eventuale decorrenza al termine del periodo di garanzia, qualora l'Azienda Sanitaria ne ravvisi la necessità e convenienza, dovrà riportare:

- Estremi identificativi della ditta esecutrice della manutenzione, se diversa dall'Offerente;
- Eventuale menzione della certificazione ISO 9000 dell'esecutore della manutenzione;

➤ Le procedure di manutenzione periodica programmata previste da costruttore e le relative periodicità. Fra le prescrizioni da osservare, le operazioni di manutenzione dovranno essere eseguite da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore e dotata di personale addestrato e periodicamente aggiornato presso la casa madre.

La risposta alle chiamate di manutenzione (tempo di intervento), salvo proposte migliorative offerte dalla Ditta, dovrà avvenire obbligatoriamente:

- in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì compreso), l'intervento tecnico dovrà essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo;
- in caso di chiamata il venerdì o prefestivi l'intervento tecnico dovrà essere garantito entro il primo giorno successivo non festivo.

Per tempo di intervento si intende "il tempo che intercorre tra la chiamata, l'arrivo di un tecnico del servizio di assistenza con la strumentazione ed i ricambi ritenuti necessari, in base a quanto descritto dalle chiamate, ed il ripristino del normale funzionamento dell'apparecchiatura".

Il contratto dovrà contemplare anche l'eventuale disponibilità a fornire un'apparecchiatura sostitutiva (muletto) in caso di guasto non riparabile entro sette giorni.

B.11 -Relazione sulle modalità di svolgimento del corso di formazione del personale

La Ditta partecipante dovrà produrre un apposito piano di formazione ed addestramento del personale medico che dovrà operare sull'apparecchiatura, con particolare riguardo alle modalità, contenuto e durata dei corsi. Il tutto anche in relazione alla necessità di informare, formare e addestrare il personale anzidetto, in osservanza di quanto previsto dalla Legge 81/08.

I corsi di formazione dovranno avvenire presso la sede della U.O.C. di Medicina Generale o, se in altra sede, a cura e spese della Ditta.

B.12 -Copia dell'offerta economica presentata, senza le quotazioni unitarie e l'importo complessivo, contenente la configurazione della strumentazione offerta, con dettaglio delle parti scorporabili.

In caso siano inserite le quotazioni unitarie e l'importo complessivo il concorrente verrà escluso dalla gara.

Si precisa che la presente procedura di gara non rientra nei limiti di applicazione del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per la partecipazione alla gara, in quanto l'importo posto a base d'asta è inferiore alla soglia minima stabilita per il versamento del predetto contributo.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui l'Azienda Sanitaria Locale non intenda procedere ad alcuna aggiudicazione.

ARTICOLO 8

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le varie fasi procedurali della gara saranno effettuate come segue:

Nel giorno, nel luogo e nell'ora stabiliti, il seggio di gara presieduto da un Dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, assistito da due dipendenti con funzione di testimoni (di cui uno fungerà da segretario verbalizzante), procederà, in seduta pubblica:

1. alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti;
2. all'apertura dei plichi stessi;
3. all'apertura della **Busta "B"** - Documentazione Amministrativa e tecnica- e verifica del contenuto, sia sotto il profilo della completezza formale, che della conformità alle prescrizioni di gara;
4. Tutte le **buste "A"** delle Ditte concorrenti verranno racchiuse in un unico plico che, chiuso, sigillato e controfirmato dai componenti del seggio e da alcuni rappresentanti delle Ditte, se intervenuti alla seduta di gara, verrà custodito in luogo protetto.
5. Di seguito, dopo aver ammesso i concorrenti aventi i requisiti di partecipazione richiesti e dei quali sia stata riscontrata la regolarità della documentazione (eventualmente anche con riserva di

regolarizzazione ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), si procederà alle operazioni di sorteggio pubblico previste all'art. 48 comma 1 del Codice dei contratti, al quale integralmente si rimanda, provvedendo a richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, di comprovare, **entro 10 giorni** dalla data di ricezione della richiesta medesima, il possesso dei sottoindicati requisiti di capacità tecnico/amministrativa ed economico/finanziaria dichiarati in offerta, presentando, con riferimento alle Ditte individuali ovvero a tutti i soggetti facenti parte di R.T.I., o Consorzi, con presentazione della seguente documentazione:

A. Originale o copia conforme all'originale dei certificati di esecuzione di forniture nel settore oggetto della gara effettuate negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010).

Stante il carattere perentorio della disposizione di legge, ribadito anche dalla recente giurisprudenza, si richiama l'attenzione delle Ditte partecipanti sia nella dichiarazione circa il possesso dei requisiti, sia nella predisposizione in tempo utile della documentazione che verrà richiesta a comprova di quanto dichiarato.

Qualora il concorrente sorteggiato abbia già presentato la suddetta documentazione a corredo dell'offerta e contenuta nella busta B) , non si darà luogo a detta richiesta, procedendo ai predetti controlli nella seduta stessa.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nell'offerta, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.¹.

6. Nella stessa seduta l'Autorità che presiede il seggio di gara al fine di predisporre il calendario della messa a disposizione della Commissione giudicatrice delle strumentazioni proposte, ai fini dell'effettuazione delle prove pratiche, inviterà le Ditte partecipanti ammesse alla gara a comunicare il periodo disponibile.
7. La seduta pubblica verrà, quindi aggiornata in attesa degli eventuali controlli sul possesso dei requisiti ex art. 48, comma 1, delle eventuali regolarizzazioni, e delle risultanze della valutazione tecnico/qualitativa, invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale, con l'avvertenza che la seduta pubblica di gara, per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, verrà comunicata, a mezzo fax, a tutte le Ditte con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, a conclusione dell'esame e valutazione delle proposte tecniche da parte che sarà effettuata da parte dell'apposita Commissione giudicatrice nominata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dopo il termine di scadenza, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

La documentazione tecnica verrà trasmessa alla Commissione giudicatrice, per la valutazione tecnico/qualitativa delle strumentazioni offerte rispetto a quanto richiesto dal presente capitolato e, conseguentemente per l'assegnazione dei relativi punteggi tecnico/qualitativi, che sarà effettuata in successive sedute non pubbliche.

8. Acquisita la valutazione delle offerte tecniche e l'esito della valutazione delle strumentazioni mediante prova pratica su paziente effettuata dalla Commissione giudicatrice, si provvederà ad invitare i concorrenti, per data, ora e sede da determinarsi, ad intervenire in seduta pubblica in cui si procederà all'apertura delle offerte economiche (busta A).

In tale seduta, alla quale presenzierà anche la Commissione giudicatrice per eventuali chiarimenti in merito alla valutazione tecnica di propria competenza, il seggio di gara verificata la sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di ammissione dalla/e Ditta/e eventualmente sorteggiata/e ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e rese note le risultanze della valutazione tecnico/qualitativa e prova pratica effettuata dalla Commissione giudicatrice e lettura dei punteggi

¹ Si richiamano le disposizioni portate dall'art. 6 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 25.822,00 a carico degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 51.545,00 a carico degli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle stazioni appaltanti. Inoltre ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dispone la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

assegnati alle varie apparecchiature offerte, escluderà dalle ulteriori fasi della gara i concorrenti che abbiano presentato apparecchiature non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o che non abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto.

9. Successivamente il seggio procederà, previa verifica dell'integrità delle buste contenenti le offerte economiche, all'apertura delle stesse al relativo esame ed alla lettura delle quotazioni presentate, e all'attribuzione –per ciascuna offerta ammessa – del corrispondente punteggio relativo alle condizioni economiche della fornitura, con il criterio specificato nel precedente articolo 6;
10. Nella stessa seduta il seggio di gara procederà alla sommatoria dei punteggi conseguiti per le voci "Caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura" e "Prezzo offerto", e alla formulazione della graduatoria finale, dichiarando l'aggiudicazione provvisoria della fornitura a favore della Ditta che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

L'Azienda Sanitaria, conformemente a quanto previsto dall'art. 46 del Codice dei contratti ha facoltà di richiedere alle Ditte partecipanti tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che devono essere prodotti, anche a mezzo fax, non oltre i termini indicati nella richiesta dell'Azienda Sanitaria.

La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio non deve in alcun caso violare la par condicio dei concorrenti.

ARTICOLO 9

VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

In sedute riservate la Commissione giudicatrice, applicando i criteri di legge [art. 86, comma 2 D.Lgs n. 163 del 2006, e s.m.i. valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

Ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 4-quater del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102:

- ✓ quando un'offerta appaia anormalmente bassa, l'Azienda Sanitaria richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché quelle relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con la richiesta, per iscritto della presentazione delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.
- ✓ la Commissione giudicatrice procederà contemporaneamente alla verifica di anomalie delle migliori offerte, non oltre la quinta.

Conclusa la verifica della congruità delle offerte, la Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria definitiva.

ARTICOLO 10

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della fornitura la Ditta affidataria dovrà presentare deposito cauzionale pari al 10% dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., da effettuarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/1993.

L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50% qualora la Ditta sia in possesso, ai sensi dell'art. 75 –comma 7° -del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tale caso la Ditta dovrà allegare copia valida della certificazione.

La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile; nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.



La restituzione della cauzione avverrà a fornitura eseguita con collaudo positivo o cessato ogni motivo di contestazione.

ARTICOLO 11

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, il contratto di intende esecutivo.

Il rapporto nascente dalla presente procedura sarà regolato da lettera/contratto redatta secondo l'uso del commercio, che sarà soggetta all'imposta di bollo.

La suddetta lettera/contratto con l'applicazione del bollo, riguarda prestazioni soggette ad Iva e, in quanto tale, sarà registrata solo in caso d'uso².

Le spese di bollo sono a carico dell'aggiudicatario, mentre quelle di registrazione in caso d'uso, sono a

ARTICOLO 12

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Il corrispettivo della fornitura sarà quello risultante dalla definizione della proposta contrattuale.

Detto corrispettivo s'intenderà fisso ed invariabile fino alla completa consegna della strumentazione, anche se intervengono variazioni nei costi della materia prima, della mano d'opera e di ogni altro elemento di produzione, e dovrà intendersi per merce resa all'Azienda Sanitaria franco di ogni onere e rischio per imballo, trasporto, e deve essere comprensivo delle seguenti spese:

- ☐ scarico e deposito delle apparecchiature presso i locali di destinazione;
- ☐ allontanamento di materiali residui dopo il montaggio
- ☐ Le attrezzature, l'hardware, il software ed i sistemi accessori facenti parte della fornitura
- ☐ Messa in funzione, collaudo, prove di funzionamento
- ☐ Il corso di formazione relativo per l'utilizzo dell'attrezzatura e sistemi offerti rivolti a tutto il personale utilizzatore che verrà segnalato alla Ditta aggiudicataria;
- ☐ garanzia **"integrale"** di almeno **24 mesi** a decorrere dalla data del collaudo e di accettazione definitiva, salvo diverso maggiore periodo di garanzia offerto dalla Ditta aggiudicataria, e relativa assistenza tecnica durante tale periodo di garanzia.
- ☐ Garanzia della reperibilità per almeno 8 anni, con decorrenza dalla data del collaudo definitiva di tutti i pezzi di ricambio;
- ☐ La garanzia contro ogni guasto derivante dal normale uso;
- ☐ Fornitura del libretto di istruzioni e manutenzione, ai sensi di quanto previsto dall'allegato I, punto 13.6 della Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs 46/1997.
I libretti dovranno essere forniti in lingua italiana, o in subordine, dovrà essere consegnata una traduzione;
- ☐ in generale ogni onere, anche se non richiamato nel presente articolo, necessario a dare la strumentazione oggetto della presente fornitura regolarmente installata e funzionante.

Resta stabilito che l'accettazione della strumentazione, non esonera il fornitore dalle responsabilità e garanzia di cui è tenuta in virtù delle norme del presente Capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 13

TEMPI DI FORNITURA

La fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni solari dalla ricezione del buono d'ordine, ovvero entro i termini migliorativi proposti dalla Ditta.

Il fornitore effettuerà la consegna a propria diligenza, rischio e spese presso i locali del magazzino del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri, con successiva installazione e collaudo presso la U.O.C. Medicina

² Si riporta integralmente il testo dell'art. 6 del citato D.p.R. 131/1986, recante definizione del c.d "caso d'uso":

"1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi, ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento".

Generale del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri.

La firma apposta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati, senza alcun impegno per l'Azienda Sanitaria circa la qualità della strumentazione, riservandosi essa ogni osservazione e contestazione con successiva nota raccomandata.

Inoltre l'accettazione della merce non solleva la ditta dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

Eventuali danneggiamenti riportati dalla merce durante il trasporto e/o durante le operazioni di carico e scarico sono sempre e fino al suo utilizzo imputabili al fornitore.

ARTICOLO 14

COLLAUDO

La strumentazione oggetto del presente Capitolato speciale, sarà collaudata per essere ammessa all'utilizzo routinario, da effettuarsi entro 10 giorni solari dalla consegna, alla presenza di personale dell'Azienda Sanitaria all'uopo delegato, in contraddittorio con incaricati del fornitore che dovranno controfirmare il relativo verbale di consegna e messa in funzione.

Il fornitore dovrà produrre in sede di collaudo certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione ed il numero di matricola progressivo, e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza.

Il collaudo è inteso quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta e comunque prescritte nel presente capitolato speciale; pertanto il collaudo s'intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura risulti conforme e correttamente funzionante.

Il collaudo sarà caratterizzato sia da una fase tecnica sia da una fase funzionale ed operativa che ingloberà considerazioni prettamente tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa vigente, etc.

In particolare l'operazione di collaudo è intesa a verificare:

- L'esistenza di tutta la documentazione a corredo della fornitura, come previsto dalle vigenti normative e come previste dal complesso della documentazione di gara e dell'offerta della Ditta, verificando in particolare la presenza e l'adeguatezza della documentazione tecnica a corredo delle apparecchiature costituenti il sistema (manuali d'uso, istruzioni d'uso, installazioni, etc.);
- L'accertamento della corrispondenza della fornitura alle caratteristiche offerte dalla Ditta in sede di gara, oltre che ad eventuali prescrizioni derivanti dall'obbligo al rispetto della legge; in particolare si procederà a verificare l'esistenza e conformità di tutti i dispositivi componenti il sistema offerto (apparecchiature principali, accessori, software, optionals, etc.);
- la funzionalità del sistema attraverso: opportune prove di funzionamento, creando simulazioni dell'attività cui il sistema è destinato, prove e misurazioni strumentali.

Quando la strumentazione o parte di essa non superi le prescritte prove funzionali, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve essere effettuata entro 10 giorni dalle precedenti.

Qualora la strumentazione non superi in tutto o in parte, queste ultime prove, l'Azienda Sanitaria può esercitare la facoltà di:

1. richiedere al fornitore di mettere a disposizione, a sue spese, entro il termine di 15 giorni lavorativi, apparecchiature aggiuntive idonee a porre la strumentazione fornita in condizioni di superare le prove di collaudo;
2. risolvere il contratto e mettere a disposizione del fornitore la strumentazione fornita che non ha superato le prove per effettuarne il ritiro, a proprie cura e spese, entro il termine di 15 giorni;
3. affidare la fornitura ad altri fornitori in danno al fornitore inadempiente.
4. Quando, invece, le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo guasti ed inconvenienti che possono essere eliminati a giudizio degli incaricati del collaudo, il fornitore assume l'obbligo di:
 - eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo tempo e comunque non oltre 20 giorni dalla data del verbale di accertamento redatto dagli incaricati del collaudo;



- richiedere un nuovo collaudo non appena eliminati i guasti ed inconvenienti.
Il regolare collaudo dei beni forniti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.
In tal caso il fornitore è invitato dall'Azienda Sanitaria ad assistere a mezzo dei suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. In assenza del fornitore o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria farà egualmente stato contro di essa.
L'Azienda Sanitaria assume obbligo di non utilizzare la macchina consegnata e posta in funzione prima delle operazioni di collaudo.
Ove ciò dovesse accadere, la macchina utilizzata deve intendersi accettata al collaudo.
Il fornitore dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il corretto funzionamento della strumentazione.
In generale qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura del fornitore.

ARTICOLO 15

FORMAZIONE /ISTRUZIONI PER L'USO

E' fatto obbligo alla Ditta, sulla base del programma di formazione presentato, di mantenere un proprio tecnico specializzato presso la U.O. destinataria della fornitura, senza alcuna pretesa di spesa aggiuntiva, per tutto il tempo necessario per fornire al adeguata formazione al personale medico preposto dell'uso dell'apparecchiatura.
Il periodo di tale corso verrà concordato preventivamente con il responsabile della U.O. interessata.
Rimane a carico della Ditta l'effettuazione di ogni eventuale corso di aggiornamento, rivolto al personale utilizzatore, che si rendesse necessario a seguito di aggiornamenti dell'apparecchiatura fornita.

ARTICOLO 16

GARANZIA

La strumentazione fornita deve essere priva di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dal fornitore nella sua documentazione.
Il fornitore è tenuto a garantire, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1490 del Codice Civile che la macchina fornita, sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
La strumentazione è garantita dal fornitore da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo minimo di **24 (ventiquattro) mesi** dalla data dell'avvenuto collaudo con esito favorevole, salvo maggior periodo di garanzia offerto dal fornitore.
Durante il periodo di validità della garanzia l'Azienda Sanitaria non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento della macchina installata.
Gli oneri per la manutenzione periodica programmata nel periodo di garanzia dovranno intendersi compresi nel prezzo dell'appalto
Tale garanzia deve coprire anche i difetti marginali, anche se hanno effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento del bene.

ARTICOLO 17

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora sia promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni oggetto del presente appalto, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In quest'ultima ipotesi, l'Azienda Sanitaria informerà prontamente per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Azienda Sanitaria, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 18

INTERVENTI TECNICI NEL PERIODO DI GARANZIA E POST- GARANZIA

Con la fornitura dell'apparecchiatura, il fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza tecnica, obbligandosi a riparare o sostituire le parti o le attrezzature che si dimostrassero difettose o guaste, accollandosi tutti i costi derivanti (mano d'opera, spese di trasferta, parti di ricambio), senza alcuna franchigia, presso la sede di installazione.

La Ditta risponde dei difetti di fabbrica o di installazione, intendendosi come tali tutti i guasti o malfunzionamenti che non sono manifestatamene causati da errato uso o dolo degli operatori o da altre cause esterne.

La Ditta dovrà fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutti i servizi relativi all'assistenza ed alla manutenzione "Full Risk", con up-time almeno pari al 90%, come specificato nel prosieguo del presente articolo per un periodo pari a 24 mesi decorrenti dalla data di collaudo positivo dell'apparecchiatura, salvo il maggior periodo offerto dalla Ditta.

La Ditta si impegna altresì a garantire la disponibilità al servizio di manutenzione e/o alla fornitura dei pezzi di ricambio per un periodo di almeno 8 anni dalla data di collaudo positivo dell'apparecchiatura, o per un periodo maggiore, ove esso risulti dall'offerta presentata dalla Ditta.

In particolare il servizio di assistenza e manutenzione Full Risk consiste in:

- riparazione e sostituzione dell'apparecchiatura e dei suoi accessori, secondo quanto specificato nella Direttiva 93/42/CEE;
- fornitura dei pezzi di ricambio necessari a garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento dei componenti dell'apparecchiatura.
- La fornitura di apparecchiatura equivalente in temporanea sostituzione di quella in manutenzione (muletto), da consegnare al Gruppo Operatorio qualora la riparazione richieda tempi superiori a 5 giorni dalla chiamata per l'assistenza tecnica.

Sono esclusi dal servizio l'aggiornamento hardware e software dell'apparecchiatura (che saranno oggetto di separate trattative con la Ditta), e la fornitura dei materiali di consumo e dei materiali soggetti ad usura.

Si precisa che:

- Per "*materiali di consumo*" si intendono i materiali la cui quantità consumata sia riconducibile in modo proporzionale al grado di utilizzo dello strumento e/o abbia una data di scadenza;
- Per "*materiali soggetti ad usura*" si intendono i materiali la cui usura è legata all'utilizzo, ossia i materiali la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell'apparecchiatura, e la stessa può variare in funzione dell'utilizzo dell'apparecchiatura e delle relative modalità
- Per "*pezzi di ricambio*" si intendono i materiali per i quali non sia prevista una vita media sostanzialmente diversa da quella dell'apparecchiatura e la cui sostituzione non sia esclusivamente da porre in relazione al grado di utilizzo dell'apparecchiatura e/o alle modalità di utilizzo.

La Ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento di seguito indicati, salvo proposte migliorative offerte e, cioè:

- 1) in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì compreso), l'intervento tecnico dovrà essere garantito al massimo entro il giorno successivo non festivo.
- 2) In caso di chiamata il venerdì o prefestivi l'intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.

Per tempo di intervento si intende "il tempo che intercorre tra la chiamata, l'arrivo di un tecnico del servizio di assistenza con la strumentazione ed i ricambi ritenuti necessari, in base a quanto descritto dalle chiamate, ed il ripristino del normale funzionamento dell'apparecchiatura".

In caso di mancato intervento, salvo causa di forza maggiore, si applicano per ogni giorno feriale trascorso,

le seguenti penali:

- € 250,00 per ciascun giorno di ritardo dal 2° al 5° giorno;
- € 350,00 per ciascun giorno di ritardo dal 6° giorno in avanti.

Mediante apposito contratto di manutenzione successivo al periodo di garanzia, che l'Azienda Sanitaria si riserva di approvare, dovrà essere garantita la conservazione in efficienza delle apparecchiature.

L'assistenza e manutenzione Full-Risk dovrà essere effettuata con personale specializzato della Ditta, e dovrà comprendere:

- a) la manutenzione preventiva (programmata);
- b) la manutenzione correttiva (su chiamata).

Manutenzione preventiva

Secondo la norma UNI 9910, la manutenzione preventiva è la *"La manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità"*.

Per manutenzione preventiva (o programmata) si intendono quindi le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione a norma per quelle apparecchiature elettromedicali risultanti non conformi.

La manutenzione preventiva ha lo scopo di prevenire l'insorgenza di guasti quando questi siano, in qualche modo, prevedibili e comunque di mantenere le apparecchiature in condizioni funzionali adeguate all'uso o di soddisfacente operatività.

Il servizio di manutenzione preventiva dovrà svolgersi almeno con la periodicità e la modalità indicate nei manuali di servizio previsti dal costruttore, in conformità alla Direttiva Europea 93/42, relativa ai Dispositivi Medici, al D.Lgs. 46/97 e s.m.i.

Manutenzione correttiva

Secondo la norma UNI 9910, la manutenzione correttiva è la *"La manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta"*.

Per manutenzione correttiva si intendono quindi tutte quelle procedure finalizzate a:

- accertare la presenza di guasto o malfunzionamento di un'Apparecchiatura;
- individuarne la/e causa/e;
- adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento;
- eseguire una verifica finale, ove necessario, della funzionalità e della sicurezza dell'apparecchiatura, conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI generali e CEI particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- Numero di interventi su chiamata illimitati;
- La durata massima del periodo di fermo macchina ammissibile per ogni anno di funzionamento è pari a 10 giorni lavorativi/anno.
- Il **"Tempo di ripristino delle condizioni di funzionamento"** dell'apparecchiatura, a seguito di una singola richiesta di intervento, non deve essere superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiamata al numero verde;

Si precisa che per **"Tempo di ripristino delle condizioni di funzionamento"** di un'apparecchiatura si intende la somma del **"Tempo d'intervento"** e del **"Tempo di risoluzione guasti"**.

Il **"Tempo d'intervento"**, o tempo d'attivazione dell'intervento (secondo la norma UNI 10144) è **"l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è stato individuato e il momento nel quale s'inizia l'intervento di manutenzione"**

Il **"Tempo di risoluzione guasti"** è il tempo occorrente tra l'inizio dell'intervento e il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell'apparecchiatura.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un tecnico della Ditta e da un incaricato dell'Azienda Sanitaria, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'ordinativo di fornitura del componente in esame, il codice assegnato alla chiamata, l'ora ed il giorno



della chiamata, il codice assegnato all'intervento, l'ora ed il giorno di inizio intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento) e ogni altra informazione di natura tecnica che concorderanno le parti.

Non saranno conteggiati come giorni di fermo macchina quelli in cui la risoluzione del guasto con ripristino della funzionalità avverrà entro le 4 ore solari e consecutive dalla chiamata (compresi prefestivi e festivi).

Le Ditte che ne avranno dichiarato la disponibilità sono tenute a mettere a disposizione una strumentazione di pronta sostituzione "muletto" in caso di guasto non riparabile entro sette giorni dalla segnalazione.

In caso di mancata ottemperanza di quanto prescritto sarà addebitata alla Ditta una penale di € 500,00 (euro cinquecento) per ogni giorno di ritardo fino al completo ripristino funzionale della strumentazione.

ARTICOLO 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARTICOLO 20

SUB-APPALTO

Per le parti del servizio che la Ditta intende eventualmente subappaltare a terzi, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto chiamata a rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori affidati o ad essi comunque riconducibili

In caso di subappalto la Ditta avrà l'obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'Azienda Sanitaria Locale.

Non è previsto il pagamento diretto da parte dell'Azienda Sanitaria Locale al subappaltatore.

ARTICOLO 21

OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine la Ditta comunica all'Azienda Sanitaria gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Azienda Sanitaria deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la Ditta deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche.

In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il C.I.G. (codice identificativo gara).

Qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



ARTICOLO 22

MODALITA' DI PAGAMENTO

La fattura dovrà essere emessa solo dopo l'avvenuto positivo collaudo ed accettazione definitiva, e dovrà essere redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla sottoindicata documentazione giustificativa:

- copia del documento di trasporto;
- copia del verbale di collaudo.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria, previa effettuazione, con esito positivo, del collaudo delle apparecchiature.

L'Azienda Sanitaria si riserva, dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, di negoziare con la Ditta, in deroga al citato D.Lgs 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento, ed il riconoscimento degli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 del Codice Civile, dopo la scadenza del termine di cui sopra e fino alla data di emissione del mandato. Nel caso in cui l'emissione della fattura sia avvenuta prima del superamento collaudo definitivo, i termini decorrono dalla data del superamento dello stesso.

ARTICOLO 23

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all'Azienda Sanitaria, copia legale dell'atto di cessione, corredato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata alla Ditta cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del D.p.R. 26/09/1973, n. 602, e s.m.i.

L'atto di cessione non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da parte dell'Azienda Sanitaria.

La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell'Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

I cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità di cui al precedente articolo 21, si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Azienda Sanitaria quale stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

ARTICOLO 24

CLAUSOLE PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata alla Ditta una penale di € 150,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nei casi in cui non si rispetta:

1. i tempi di consegna indicati dalla Ditta in sede di gara. Devono considerarsi ritardi anche il caso in cui la fornitura sia eseguita in modo anche solo parzialmente difforme alla documentazione di gara e/o all'ordinativo;
2. i tempi di effettuazione del collaudo
3. i tempi di sostituzione dell'apparecchiatura richiesta in caso di esito negativo del collaudo

4. il tempo massimo di intervento su chiamata per interventi di manutenzione correttiva o in periodo di garanzia, descritti in questo capitolato speciale (per l'applicazione delle relative penalità si rinvia precedente articolo 19);
5. i tempi di ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura guasta, o sostituzione con un'apparecchiatura equivalente in interventi di manutenzione correttiva o in periodo di garanzia, descritti in questo capitolato speciale (per l'applicazione delle relative penalità si rinvia precedente articolo 18).

La penale si applica di diritto senza che a ciò necessiti alcuna comunicazione scritta o contestazione di addebiti da parte dell'Azienda Sanitaria.

La penale non si applica qualora il fornitore dimostri che il mancato rispetto dei termini previsti sia dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l'onere della prova incombe sul fornitore.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione delle somme alla Ditta spettanti in esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo dovute.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di:

- procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto, addebitando nel qual caso al fornitore il maggior onere conseguente all'acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione.
- applicare penali per qualunque inadempimento relativo alle prestazioni contrattuali da valutare discrezionalmente in rapporto all'entità dello stesso.

ARTICOLO 25

RISOLUZIONE

In caso di inadempimento del fornitore anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale, ivi compreso quello relativo alla conformità dei beni forniti ai requisiti qualitativi stabiliti dalla vigente normativa, nonché alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nel precedente articolo 5, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni che sarà indicato dall'Azienda Sanitaria per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda Sanitaria ha la facoltà di considerare risolto il contratto e ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso l'Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) in caso di continuato ritardo nell'osservanza dei termini di consegna
- b) in caso mancata rispondenza della strumentazione a quanto dichiarato in offerta, ed in particolare nel caso in cui le prestazioni siano minori e comunque la conoscenza delle reali caratteristiche avrebbe potuto indirizzare diversamente il giudizio espresso in fase di aggiudicazione, oppure in caso di non conformità alle normative vigenti, oppure in caso di consegna di attrezzatura non nuova di fabbrica o uscita di produzione;
- c) qualora gli accertamenti, eventualmente compiuti dopo la data di stipula del contratto, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., abbiano accertato la mancanza dei requisiti di ordine generali previsti dalla predetta normativa.
- d) Mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contrattuali;
- e) Ritardo superiore a 30 giorni nella consegna dell'attrezzatura rispetto a quanto dichiarato in sede di gara;
- f) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di revoca.

il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.



In caso di risoluzione contrattuale, il fornitore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che l'Azienda Sanitaria deve sopportare a seguito dell'affidamento ad altro fornitore.

ARTICOLO 26

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

In caso cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

ARTICOLO 27

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la presentazione dell'offerta, è richiesto alle Ditte di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Azienda Sanitaria compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, eventualmente facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
- Regione Basilicata, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 241/1990.



Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 con la presentazione dell'offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Il concorrente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, etc.: in tal caso l'Azienda Sanitaria aggiudicatrice non consentirà l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

Presso questa Azienda Sanitaria Locale, inoltre, ciascun Dirigente di struttura semplice o complessa è stato nominato Responsabile del Trattamento dei dati eseguiti presso l'Unità Operativa di competenza, pertanto, gli stessi provvederanno a fornire il riscontro in caso di esercizio dei diritti su elencati.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati è disponibile sul sito e comunque presso l'U.O. Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

ARTICOLO 28

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della fornitura il Foro competente sarà quello di Potenza.

ARTICOLO 29

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.